

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO ID 4517 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE

Sommario

PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1. La piattaforma telematica di negoziazione	4
1.2. Dotazioni tecniche.....	6
1.3. Identificazione	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1. Documenti di gara	7
2.2. Chiarimenti	8
2.3. Comunicazioni.....	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	9
3.1. Durata	12
3.2. Opzioni e rinnovi.....	12
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	13
5. REQUISITI GENERALI	15
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	16
6.1. Requisiti di idoneità	16
6.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria	17
6.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale	17
6.4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie.....	18
6.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	18
7. AVVALIMENTO.....	19
8. SUBAPPALTO	20
9. GARANZIA PROVVISORIA	21
10. SOPRALLUOGO.....	25
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	25
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	26
12.1. Regole per la presentazione dell'offerta	26
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	29

14.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	30
14.1.	Domanda di partecipazione ed eventuale procura	30
14.2.	Documento di gara unico europeo	35
14.3.	Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.....	36
14.4.	Documentazione in caso di avvalimento	36
14.5.	Documento PASSOE	36
14.6.	Documentazione per i concorrenti in forma associata.....	37
14.7.	Documentazione per le imprese straniere.....	38
15.	OFFERTA TECNICA (solo per i lotti 1, 3 e 4)	39
16.	OFFERTA ECONOMICA (per tutti i lotti)	39
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	41
17.1.	Lotto 1 – Copertura Assicurativa RCT-RCO.....	42
17.1.1.	Criterio di aggiudicazione	42
17.1.2.	Fattori ponderali	42
17.1.3.	Valutazione elemento (a)	43
17.1.4.	Valutazione elemento (b)	43
17.1.5.	Valutazione elemento (c).....	44
17.1.6.	Modalità di presentazione dell'offerta tecnica.....	44
17.2.	Lotto 3 – Copertura assicurativa di tutela legale.....	46
17.2.1.	Criterio di aggiudicazione	46
17.2.2.	Fattori ponderali	46
17.2.3.	Valutazione elemento (a)	47
17.2.4.	Valutazione elemento (b)	47
17.2.5.	Valutazione elemento (c).....	47
17.2.6.	Modalità di presentazione dell'offerta tecnica.....	48
17.3.	Lotto 4 – Copertura assicurativa RC Patrimoniale dell'Ente	49
17.3.1.	Criterio di aggiudicazione	49
17.3.2.	Fattori ponderali	49
17.3.3.	Valutazione elemento (a)	50
17.3.4.	Valutazione elemento (b)	50
17.3.5.	Valutazione elemento (c).....	51
17.3.6.	Valutazione elemento (d)	53
17.3.7.	Modalità di presentazione dell'offerta tecnica.....	53
18.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	54
19.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	54
20.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	55

21.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	55
22.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	57
23.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	57
24.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	59
25.	CODICE DI COMPORTAMENTO	59
26.	ACCESSO AGLI ATTI.....	60
27.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	60
28.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	60

PREMESSE

Con determina a contrarre n. 294 del 13/02/2022 questa Amministrazione ha deliberato di affidare i servizi assicurativi dell'Ente. La presente procedura è identificata dal codice ID. 4517.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e in corso di adeguamento al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, per i lotti 1, 3 e 4 e con l'applicazione del criterio del minor prezzo per i lotti 2, 5, 6 e 7, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è: codice NUTS ITC33

Lotto 1 CIG 9049347D5F

Lotto 2 CIG 90493900DF

Lotto 3 CIG 9049425DBD

Lotto 4 CIG 90494366D3

Lotto 5 CIG 9049444D6B

Lotto 6 CIG 90494545AE

Lotto 7 CIG 9049463D19

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è il Dott. Stefano Semorile P.le G. Mazzini 2, 16122 Genova e-mail stefano.semorile@cittametropolitana.genova.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. La piattaforma telematica di negoziazione

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento, disponibile tramite il sito internet dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia (ARIA S.p.A.), alla Sezione "Acquisti per la pa" / "E-procurement"/"Strumenti di supporto"/ "Guide per le imprese"/ "Piattaforma SINTEL"

E' possibile formulare richieste di assistenza sull'utilizzo della piattaforma Sintel contattando il Contact Center di ARIA tramite l'indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde **800.116.738**.

Alla Sezione "Strumenti di supporto"/"F.A.Q. per le imprese", del sito internet:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>

sono, inoltre, disponibili le "Domande Frequenti", che contengono specifiche e dettagliate indicazioni operative di supporto.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale (<https://sua.cittametropolitana.genova.it/>) nella sezione relativa alla procedura in oggetto, dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel citato documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma Sintel devono essere effettuate contattando il Contact Center di ARIA tramite l'indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde **800.116.738 (secondo gli orari riportati nel sito <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>)**.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) schema di domanda di partecipazione;
- d) capitolato speciale d'oneri;

- e) polizza di assicurazione;
- f) documento di gara unico europeo;
- g) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa;
- h) Convenzione per la Stazione Unica Appaltante tra le Prefetture di Genova, Imperia, La Spezia e Savona , la Regione Liguria, la Città Metropolitana di Genova, il Comune di Genova approvata con Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 115 del 10/10/2018.
- i) Modello di offerta tecnica C.1; Modello di offerta economica C.2;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, al seguente link: (URL)<http://sua.cittametropolitana.genova.it>, e sulla piattaforma Sintel, ovvero sul sito di Aria www.ariaspa.it.

2.2. Chiarimenti

Le richieste di chiarimenti relativi alla procedura devono essere formulate in forma scritta in lingua italiana, esclusivamente per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma telematica SINTEL, nell’interfaccia “Dettaglio” della singola procedura di gara. A tutela degli operatori economici non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le richieste di chiarimenti devono pervenire alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, entro e non oltre le ore 12.00 di predetto termine.

I chiarimenti alle richieste presentate in tempo utile verranno forniti almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma telematica SINTEL, nell’interfaccia “Dettaglio” della singola procedura di gara.

Gli operatori economici sono tenuti a monitorare l’eventuale aggiornamento di dette interfaccia e sezione.

All’indirizzo <http://sua.cittametropolitana.genova.it> saranno pubblicate le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile . Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del sito istituzionale . Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono di regola per via telematica, attraverso l’apposita funzionalità della piattaforma denominata “Comunicazioni procedura”, disponibile per nell’interfaccia “Dettaglio” della singola procedura di gara.

L’operatore economico elegge, quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti la procedura di gara e, in generale, le attività svolte nell’ambito della piattaforma telematica, l’apposita area riservata ad accesso sicuro “Comunicazioni procedura” e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

dichiarato dallo stesso al momento della registrazione (o successivamente con l'aggiornamento del profilo utente).

E' onere dell'operatore economico verificare costantemente e tenere sotto controllo la funzionalità "Comunicazioni procedura" all'interno della piattaforma telematica.

Tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso la piattaforma telematica dalla stazione appaltante, sono inviate anche all'indirizzo PEC dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione.

In caso di modifiche dell'indirizzo PEC o di posta elettronica, nonché problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, l'operatore deve tempestivamente aggiornare le informazioni fornite in sede di registrazione o di aggiornamento del proprio profilo, diversamente la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, le comunicazioni sono recapitate al mandatario e si intendono validamente rese a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. La comunicazione recapitata al concorrente in avvalimento si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

La comunicazione recapitata al concorrente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori da lui indicati. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella 1 – importi comprensivi dell'opzione di proroga tecnica

Numero lotto	Oggetto del lotto	CIG	Importo
1	Copertura Assicurativa RCT-RCO	9049347D5F	€ 1.225.000,00
2	Copertura assicurativa RCAUTO a libro matricola	90493900DF	€ 203.000,00
3	Copertura assicurativa di tutela legale	9049425DBD	€ 192.500,00
4	Copertura assicurativa RC Patrimoniale	90494366D3	€ 119.000,00
5	Copertura assicurativa Infortuni conducente	9049444D6B	€ 21.000,00
6	Copertura assicurativa All Risk opere d'arte	90494545AE	€ 14.700,00
7	Copertura assicurativa kasko	9049463D19	€ 3.850,00

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Tabella 2 **Lotto n. 1** Copertura Assicurativa RCT-RCO **CIG 9049347D5F**

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Lotto 1 – Copertura Assicurativa RCT-RCO	66510000-8	P	€ 1.050.000,00
A) Importo totale soggetto a ribasso				€ 1.050.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
A) + B) Importo complessivo a base di gara				€ 1.050.000,00

L'importo complessivo a base di gara, pari a **€ 1.050.000,00** è comprensivo di imposte ed oneri. Il servizio è basato su una prestazione ampiamente dematerializzata e può quindi essere assimilato alle prestazioni per le quali l'articolo 95, comma 10, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esclude l'esposizione dei costi per la manodopera e degli oneri aziendali ed in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'appalto è finanziato con risorse di bilancio dell'Ente.

Tabella 2 **Lotto n. 2** Copertura assicurativa RCAUTO a libro matricola **CIG 90493900DF**

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Lotto 2 – Copertura Assicurativa RCAUTO a libro matricola	66510000-8	P	€ 174.000,00
A) Importo totale soggetto a ribasso				€ 174.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
A) + B) Importo complessivo a base di gara				€ 174.000,00

L'importo complessivo a base di gara, pari a **€ 174.000,00** è comprensivo di imposte ed oneri. Il servizio è basato su una prestazione ampiamente dematerializzata e può quindi essere assimilato alle prestazioni per le quali l'articolo 95, comma 10, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esclude l'esposizione dei costi per la manodopera e degli oneri aziendali ed in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'appalto è finanziato con risorse di bilancio dell'Ente.

Tabella 2 **Lotto n. 3** Copertura assicurativa di tutela legale **CIG 9049425DBD**

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Lotto 3 – Copertura Assicurativa di tutela legale	66510000-8	P	€ 165.000,00
A) Importo totale soggetto a ribasso				€ 165.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
A) + B) Importo complessivo a base di gara				€ 165.000,00

L'importo complessivo a base di gara, pari a **€ 165.000,00** è comprensivo di imposte ed oneri. Il servizio è basato su una prestazione ampiamente dematerializzata e può quindi essere assimilato alle prestazioni per le quali l'articolo 95, comma 10, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esclude l'esposizione dei costi per la manodopera e degli oneri aziendali ed in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'appalto è finanziato con risorse di bilancio dell'Ente.

Tabella 2 **Lotto n. 4** Copertura assicurativa RC Patrimoniale **CIG 90494366D3**

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Lotto 4 – Copertura Assicurativa RC Patrimoniale	66510000-8	P	€ 102.000,00
A) Importo totale soggetto a ribasso				€ 102.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
A) + B) Importo complessivo a base di gara				€ 102.000,00

L'importo complessivo a base di gara, pari a **€ 102.000,00** è comprensivo di imposte ed oneri. Il servizio è basato su una prestazione ampiamente dematerializzata e può quindi essere assimilato alle prestazioni per le quali l'articolo 95, comma 10, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esclude l'esposizione dei costi per la manodopera e degli oneri aziendali ed in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'appalto è finanziato con risorse di bilancio dell'Ente.

Tabella 2 **Lotto n. 5** Copertura assicurativa Infortuni conducente **CIG 9049444D6B**

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Lotto 5 – Copertura Assicurativa infortuni conducente	66510000-8	P	€ 18.000,00
A) Importo totale soggetto a ribasso				€ 18.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
A) + B) Importo complessivo a base di gara				€ 18.000,00

L'importo complessivo a base di gara, pari a **€ 18.000,00** è comprensivo di imposte ed oneri. Il servizio è basato su una prestazione ampiamente dematerializzata e può quindi essere assimilato alle prestazioni per le quali l'articolo 95, comma 10, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esclude l'esposizione dei costi per la manodopera e degli oneri aziendali ed in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'appalto è finanziato con risorse di bilancio dell'Ente.

Tabella 2 **Lotto n. 6** Copertura assicurativa All Risk opere d'arte **CIG 90494545AE**

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Lotto 6 – Copertura Assicurativa All Risk opere d'arte	66510000-8	P	€ 12.600,00
A) Importo totale soggetto a ribasso				€ 12.600,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
A) + B) Importo complessivo a base di gara				€ 12.600,00

L'importo complessivo a base di gara, pari a **€ 12.600,00** è comprensivo di imposte ed oneri. Il servizio è basato su una prestazione ampiamente dematerializzata e può quindi essere assimilato alle prestazioni per le quali l'articolo 95, comma 10, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esclude l'esposizione dei costi per la manodopera e degli oneri aziendali ed in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'appalto è finanziato con risorse di bilancio dell'Ente.

Tabella 2 **Lotto n. 7** Copertura assicurativa kasko **CIG 9049463D19**

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Lotto 7 – Copertura Assicurativa kasko	66510000-8	P	€ 3.300,00
A) Importo totale soggetto a ribasso				€ 3.300,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
A) + B) Importo complessivo a base di gara				€ 3.300,00

L'importo complessivo a base di gara, pari a **€ 3.300,00** è comprensivo di imposte ed oneri. Il servizio è basato su una prestazione ampiamente dematerializzata e può quindi essere assimilato alle prestazioni per le quali l'articolo 95, comma 10, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esclude l'esposizione dei costi per la manodopera e degli oneri aziendali ed in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'appalto è finanziato con risorse di bilancio dell'Ente.

3.1. Durata

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi (periodo 30/06/2022-30/06/2025) e cesserà automaticamente alla scadenza di detto periodo senza necessità di disdetta.

3.2. Opzioni e rinnovi

La durata delle polizze in corso di vigenza possono essere prorogate per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza delle polizze stesse, come indicato nelle relative Polizze.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Il valore globale stimato dell'appalto, è pari ad € 1.779.050,00 (compresi imposte ed oneri), così suddiviso:

Tabella 3

Lotti	importo del premio annuo a base di gara	Importo complessivo a base di gara	Importo per proroga tecnica di sei mesi	Valore globale a base di gara
1	€ 350.000,00	€ 1.050.000	€ 175.000	€ 1.225.000
2	€ 58.000,00	€ 174.000	€ 29.000	€ 203.000
3	€ 55.000,00	€ 165.000	€ 27.500	€ 192.500
4	€ 34.000,00	€ 102.000	€ 17.000	€ 119.000
5	€ 6.000,00	€ 18.000	€ 3.000	€ 21.000
6	€ 4.200,00	€ 12.600	€ 2.100	€ 14.700
7	€ 1.100,00	€ 3.300	€ 550	€ 3.850

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli indicati dall'articolo 45 del codice dei contratti.

Sono ammessi gli operatori economici appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione Europea, ovvero a Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o a Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità. Gli operatori economici stranieri devono risultare costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.

Gli operatori economici, persone fisiche o giuridiche, possono partecipare in forma singola o associata, ai sensi degli artt. 47 e 48 del Codice, costituendo RTI o consorzi ordinari di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma societaria, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, o impegnandosi a costituirli in caso di aggiudicazione.

I concorrenti in regime di raggruppamento temporaneo o consorzio devono specificare se trattasi di associazione orizzontale o verticale, indicando nella domanda di partecipazione le quote di partecipazione e le prestazioni, le lavorazioni o le categorie assunte dai singoli operatori economici associati.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorzio; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

L'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in veste di concorrente, ma può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. In caso di violazione del divieto sono escluse sia l'impresa avvalente sia quella ausiliaria.

Quando l'appalto è suddiviso in lotti, i divieti di cui sopra si applicano con riferimento al singolo lotto.

I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare per lotti diversi nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziati esecutori diversi per ogni lotto. I medesimi consorziati esecutori e gli operatori economici raggruppati possono partecipare ad altri lotti da soli o in raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi con altri operatori.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di

organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

È ammessa la presentazione delle offerte anche da parte dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari non ancora costituiti. In tal caso è necessario consultare quanto previsto al paragrafo relativo alla compilazione dell'offerta.

Il bando di gara stabilisce se il raggruppamento debba assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, ai sensi dell'art. 45 comma 3 del Codice, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.

Il bando di gara stabilisce, se nell'esecuzione dell'appalto i raggruppamenti di operatori economici dovranno rispettare specifiche condizioni.

Le disposizioni sui RTI trovano applicazione, in quanto compatibili, anche ai consorzi ordinari, alle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e ai coassicuratori nei servizi assicurativi.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la

sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione, ovvero non avere cause di esclusione dalle gare di appalto o essere in situazione di impedimento, divieto o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

La mancata accettazione delle clausole contenute nella CONVENZIONE PER LA STAZIONE UNICA APPALTANTE TRA LE PREFETTURE DI GENOVA, IMPERIA, LA SPEZIA E SAVONA , LA REGIONE LIGURIA, LA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA, IL COMUNE DI GENOVA approvata con Determinazione del Sindaco Metropolitan n. 115 del 10/10/2018 e il mancato rispetto della stessa costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

6.1. Requisiti di idoneità

Costituiscono requisiti di idoneità – per tutti i 7 lotti :

- a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

- b) gli operatori economici devono essere in possesso del seguente requisito di idoneità professionale: autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia, secondo la legislazione vigente, per il ramo afferente il lotto oggetto di gara per il quale il concorrente intende partecipare.

Le imprese non aventi sede legale in Italia, saranno ammesse a partecipare alla gara in conformità agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. n. 209/2005 .

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2. *Requisiti di capacità economica e finanziaria*

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Il concorrente può produrre già in sede di domanda di ammissione, la documentazione probatoria, a comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Lotti 1, 2, e 4 - una raccolta premi nel ramo danni, nel triennio 2018/2019/2020, pari complessivamente ad almeno a € 180.000.000,00#;

Lotto 3 - una raccolta premi nel ramo Tutela Legale, nel triennio 2018/2019/2020, pari complessivamente € 6.000.000,00#;

Non sono richiesti livelli minimi di capacità economica e finanziaria per i lotti di valore inferiore a 100.000 Euro.

Nel caso di partecipazione in R.T.I., di consorzio o di accordo di coassicurazione ex art. 1911 cod. civ., i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria di cui sopra debbono essere posseduti in misura maggioritaria dalla Capogruppo/Mandataria/Delegataria.

6.3. *Requisiti di capacità tecnica e professionale*

Il concorrente, deve aver stipulato nel triennio 2018-2019-2020 almeno n. 6 contratti, relativamente all'oggetto del lotto a cui si intende partecipare, con Enti o Aziende Pubbliche di cui almeno n. 3 con Città Metropolitane, province e comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

Nel caso di partecipazione in R.T.I., di consorzio o di accordo di coassicurazione ex art. 1911 cod. civ., i requisiti minimi di capacità tecnica-professionale di cui sopra debbono essere posseduti dalla Capogruppo/Mandataria/Delegataria.

Tale requisito è richiesto a comprova di esperienza ed affidabilità professionale nella gestione del servizio richiesto, in ragione delle specifiche criticità tecniche.

6.4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di idoneità professionale relativo all'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia, secondo la legislazione vigente, per il ramo afferente il lotto oggetto di gara per il quale il concorrente intende partecipare, deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito dell'elenco dei servizi/forniture analoghi di cui al precedente punto 6.3 lettera c) deve essere posseduto, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

6.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1. lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

7. AVVALIMENTO

I concorrenti possono soddisfare la richiesta di possesso di requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale mediante avvalimento, come disciplinato dall'articolo 89 del codice dei contratti. L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve :

- a) Possedere i requisiti previsti dall'art. 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.
- b) Rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. L'ausiliario, a pena di esclusione, non può avvalersi a sua volta di un altro operatore economico, né essere di ausilio a più di un concorrente partecipante alla medesima gara o al medesimo lotto. In questo caso sono esclusi tutti i concorrenti che si avvalgano della stessa impresa ausiliaria.

Qualora sussistano motivi di esclusione dell'impresa ausiliaria, per mancanza dei requisiti generali e/o dei criteri di selezione (requisiti di qualificazione), la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, la sostituzione.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore del concorrente nei limiti dei requisiti prestati. Il certificato di esecuzione è rilasciato all'operatore economico che partecipa come concorrente.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

I concorrenti possono richiedere al momento della presentazione dell'offerta l'affidamento in subappalto di prestazioni, con le modalità e nei limiti definiti dal bando di gara.

La quota e la tipologia delle prestazioni per le quali può essere autorizzato il subappalto nella misura massima prevista da calcolarsi sul prezzo di aggiudicazione del contratto, è indicata nel bando di gara e nel capitolato speciale.

Non si configurano come attività affidate in subappalto le categorie di forniture o servizi disciplinate all'art. 105 comma 3 del Codice Appalti.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del d.lgs 50/2016 il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti .

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Requisiti del subappaltatore

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti gli operatori economici per i quali ricorrano i motivi di esclusione.

Autorizzazione al subappalto

L'affidamento delle prestazioni in subappalto è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali ovvero l'assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

L'esito negativo della verifica impedisce il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, ferma restando la possibilità di sostituzione del subappaltatore, di cui al comma 12, articolo 105, del Codice dei contratti pubblici.

9. GARANZIA PROVVISORIA

La cauzione provvisoria è destinata a coprire la mancata sottoscrizione del contratto di appalto per ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva. Sono fatti riconducibili all'aggiudicatario, tra gli altri, l'omessa dimostrazione o la mancanza dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. La garanzia provvisoria copre anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento. L'escussione è disposta anche prima dell'aggiudicazione.

L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da:

a) una garanzia provvisoria come definita dall'art. 93 del Codice, pari a:

Lotto 1 € 21.000,00#;

Lotto 2 € 3.480,00#;

Lotto 3 € 3.300,00#;

Lotto 4 € 2.040,00#;

Lotto 5 € 360,00#;

Lotto 6 € 252,00#;

Lotto 7 Non prevista.

Salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

(A) mediante bonifico da effettuarsi, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 22 agosto 2016 n. 179 e dal decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217, nelle forme del pagamento digitale collegandosi alla piattaforma regionale raggiungibile al seguente indirizzo <https://nrp.regione.liguria.it/portalecittadino>.

Dalla pagina iniziale occorre selezionare "pagamenti senza avviso" e successivamente, mediante l'utilizzo del menu a tendina, scegliere in corrispondenza delle voci proposte le opzioni corrispondenti di seguito indicate:

ente creditore: scegliere "Città Metropolitana di Genova";

"cosa vuoi pagare", scegliere "SUA e contratti";

"seleziona l'importo": scegliere "Deposito cauzionale procedure di gara (174)";

"importo": inserire l'importo corrispondente alla cauzione provvisoria indicato nel bando, fatte salve le riduzioni previste dall'art. 93 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle presenti Norme di Partecipazione;

"causale": inserire il codice identificativo della procedura di gara, il riferimento alla costituzione della cauzione provvisoria, il nome dell'operatore economico partecipante alla procedura, come segue: "ID -cauzione provvisoria - operatore economico".

I restanti campi previsti dovranno essere compilati con i dati dell'operatore economico. Al termine dell'inserimento dovrà essere selezionato il bottone "procedi al pagamento".

La copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento dovrà essere allegata alla documentazione di ammissione.

(B) mediante polizza fideiussoria, intestata alla Città Metropolitana di Genova, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi dell'allegato A del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;

(C) mediante polizza fideiussoria, intestata alla Città Metropolitana di Genova, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, conformemente ai requisiti richiesti dall'art. 93 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

La cauzione, nel caso venga prestata mediante garanzia o polizza fideiussoria, deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito;
- b) avere validità di almeno 180 giorni, a partire dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- c) riportare l'impegno del fideiussore a rinnovare la durata della stessa a richiesta scritta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della sua scadenza non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- d) prevedere la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- e) prevedere la rinuncia del garante all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- f) prevedere la operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- g) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 gennaio 2018, n. 31, previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di partecipazione in forma associata non ancora costituita e/o priva di soggettività giuridica la cauzione deve essere intestata a tutti i componenti.

La garanzia fideiussoria deve essere, ai sensi dell'art 1936 c.c., sottoscritta digitalmente dal soggetto garante.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancanza della sottoscrizione digitale del garante a condizione che sia stata sottoscritta prima della scadenza per la presentazione dell'offerta.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- I. in originale digitale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con sottoscrizione digitale;
- II. documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- III. copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82: la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (esempio: **marcatura temporale**).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, quali ad esempio l'intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza di clausole obbligatorie.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La cauzione provvisoria del soggetto aggiudicatario resterà vincolata fino alla stipulazione del contratto, mentre le cauzioni provvisorie degli altri soggetti partecipanti alla gara saranno svincolate entro trenta giorni dal provvedimento di aggiudicazione.

Qualora il soggetto aggiudicatario non mantenga l'offerta presentata oppure non provveda al versamento della cauzione definitiva e alla stipulazione del contratto nel termine fissato, la cauzione provvisoria sarà automaticamente incamerata dalla stazione appaltante, fatte salve eventuali ulteriori richieste di risarcimento.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

10. SOPRALLUOGO

L'eventuale obbligo di sopralluogo è indicato sul bando di gara.

La presente procedura non prevede l'obbligo del sopralluogo.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 1121 del 29 dicembre 2020 Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/deliberanumero-1121-del-29-dicembre-2020>.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	9049347D5F	140,00
2	90493900DF	20,00
3	9049425DBD	20,00
4	90494366D3	non dovuto
5	9049444D6B	non dovuto
6	90494545AE	non dovuto
7	9049463D19	non dovuto

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema AVCPass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCPass, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

In caso di pagamento del contributo attraverso forme diverse dall'accesso al sistema AVCPass i concorrenti allegano alla domanda di partecipazione alla procedura la scansione della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo.

L'eventuale mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

Il contributo non è dovuto per le gare il cui valore è pari o inferiore a 150.000 euro.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e tutta la documentazione prodotta dai concorrenti deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 21 marzo 2022 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

I requisiti tecnici relativi ai formati dei files accettabili dalla Piattaforma alle dimensioni massime degli stessi, sono definiti nei manuali di utilizzo della piattaforma stessa, già indicati precedentemente. In ogni caso tale aspetti si riferiscono a rapporti tra gli utenti della piattaforma ed i gestori della stessa, pertanto la Stazione Appaltante non è responsabile in merito a questioni che si riferiscono all'utilizzo "tecnico" della piattaforma SINTEL.

12.1. Regole per la presentazione dell'offerta

L'invio dell'offerta e della documentazione ad essa allegata è disposto dagli operatori economici esclusivamente con modalità telematica conformemente alle indicazioni contenute nel manuale per gli operatori economici denominato "Partecipazione alle Procedure di Gara", al quale si fa rinvio, disponibile all'indirizzo internet dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia (ARIA), alla Sezione "Strumenti di supporto", seguendo il percorso: "Guide per le imprese"/"Piattaforma Sintel".

La piattaforma telematica garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

La procedura di invio si articola in cinque passaggi (Step 1 – Busta Amministrativa; Step 2 – Busta Tecnica; Step 3 – Busta Economica; Step 4 – Firma digitale dell’offerta; Step 5 – Riepilogo ed invio dell’offerta), tutti necessari per il positivo esito della fase di trasmissione alla stazione appaltante e da condursi secondo la sequenza stabilita dalla Piattaforma.

Al fine di limitare il rischio di invii non corretti o non tempestivi dell’offerta, si raccomanda all’operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” della piattaforma telematica per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. La funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottoscrizione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.
- verificare attentamente lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di accertare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d’offerta”.

L’offerta si compone delle buste telematiche di seguito elencate, contenenti:

Busta telematica Amministrativa: domanda di ammissione (ALLEGATO A - MODELLO PER DOMANDA DI PARTECIPAZIONE) e documentazione richiesta (garanzia a corredo dell’offerta, attestazione di versamento all’ANAC del contributo indicato nel bando di gara, PASSOE, verbale di sopralluogo, se richiesto, documentazione di qualificazione, se richiesta, ecc.);

Busta telematica Tecnica: offerta tecnica (ALLEGATO C1 - MODELLO PER DICHIARAZIONE DI OFFERTA) [una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare];

Busta telematica Economica: offerta economica (ALLEGATO C2 - MODELLO PER DICHIARAZIONE DI OFFERTA) [una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare].

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Prima dell'invio tutti i file che compongono l'offerta e che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti dall'operatore economico in formato pdf.

La piattaforma consente la predisposizione dell'offerta in momenti temporali differenti (in particolare nel caso dello step 2 - Busta Tecnica e step 3 - Busta Economica del percorso guidato "Invia offerta"), attraverso il salvataggio dei dati e l'upload dei files in apposite aree della piattaforma dedicate all'operatore economico. Inoltre, limitatamente agli step 2 e 3 del percorso, la piattaforma consente di modificare i dati precedentemente inseriti ed i files allegati.

Lo step 4 "Firma digitale dell'offerta" prevede che il concorrente proceda alla sottoscrizione del "Documento d'offerta", generato da Sintel in automatico in formato pdf. Nelle ipotesi di firme multiple il "Documento d'offerta" può essere firmato unicamente secondo la modalità di firma multipla parallela e non nidificata, come espresso dettagliatamente all'allegato manuale "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

La predisposizione ed il salvataggio dell'offerta nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio ai fini della partecipazione alla gara, che si perfeziona solamente con il completamento dello step 5 del percorso guidato "Riepilogo ed invio dell'offerta". Pertanto, solo per effetto della conclusione di tale ultimo step l'offerta è validamente inviata.

All'esito del percorso "Invia offerta" il Sistema, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, darà comunicazione del corretto invio dell'offerta all'indirizzo e-mail indicato dall'operatore economico in fase di registrazione.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Riassumendo, il concorrente, deve compiere le seguenti operazioni:

- i) caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dal bando di gara;
- ii) invio dei medesimi unitamente a quelli generati dalla piattaforma telematica.

Con le modalità previste dal manuale per gli operatori economici "Partecipazione alle Procedure di Gara" ed entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono sostituire o ritirare l'offerta già inviata.

Non sarà ritenuta valida e non sarà ammessa alcuna offerta pervenuta oltre il termine di scadenza, anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

La presentazione dell'offerta mediante la piattaforma telematica è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico, il quale esonera la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la piattaforma telematica e a inviare tempestivamente i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Il concorrente esonera, altresì, ARIA S.p.A. da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma. ARIA S.p.A si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o

impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione ed eventuale procura e DGUE;
- 2) Garanzia provvisoria;
- 3) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 4) PASSoe;
- 5) Documentazione in caso di avvalimento di cui al [punto 14.4](#);
- 6) Documentazione per i soggetti associati di cui al [punto 14.6](#);
- 7) Altra documentazione (documentazione relativa a contratti di avvalimento, documenti relativi a ATI/RTI, ricevute di avvenuto sopralluogo ove richiesto, altra documentazione ritenuta importante).

14.1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato A.

Nella domanda di partecipazione il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato.

I concorrenti devono presentare la domanda di partecipazione alla gara esclusivamente attraverso la piattaforma "Sintel", con le modalità dalla stessa previste, in formato telematico sottoscritto digitalmente, secondo i modelli disponibili nella piattaforma telematica "Sintel", pubblicati sul sito istituzionale della SUA ovvero sul sito di Aria www.ariaspa.it.

In caso di discordanza tra la documentazione di gara caricata sui suddetti siti, fa fede la documentazione ufficiale pubblicata sul sito della SUA.

Utilizzano il modello di domanda di partecipazione (**Allegato A**) gli operatori economici che assumono la veste di concorrenti, in forma singola o associata:

- le imprese individuali, anche artigiane;
- le società di persone o di capitali, anche cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25 giugno 1909, n. 422, e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; l'impresa consorziata designata quale esecutrice delle prestazioni compila e sottoscrive un ulteriore modello di domanda di partecipazione;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; l'impresa consorziata designata quale esecutrice delle prestazioni compila e sottoscrive un ulteriore modello di domanda di partecipazione;
- i raggruppamenti temporanei:
 - nel caso siano già costituiti, la domanda è sottoscritta dal mandatario; ogni componente del RTI già costituito deve compilare e sottoscrivere un modello di domanda di partecipazione;
 - per RTI da costituire, ogni componente del raggruppamento deve sottoscrivere la domanda di partecipazione; ogni componente del RTI da costituire deve compilare e sottoscrivere un modello di domanda di partecipazione;
- i consorzi ordinari:
 - nel caso siano già costituiti, la domanda è sottoscritta dal capogruppo; ogni componente del consorzio deve compilare e sottoscrivere un ulteriore modello di domanda di partecipazione.
 - per i consorzi ordinari da costituire, ogni componente del consorzio deve sottoscrivere la domanda di partecipazione; ogni componente del consorzio da costituire deve compilare e sottoscrivere un ulteriore modello di domanda di partecipazione;
- le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete con le seguenti modalità:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, con iscrizione nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti, la domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; le imprese aggregate che eseguono le prestazioni devono compilare e sottoscrivere ciascuna un modello di domanda di partecipazione;
- se la rete è priva di soggettività giuridica, ma è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti al mandatario, la domanda di ammissione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune; ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara compilano e sottoscrivono un modello di domanda di partecipazione;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'aggregazione partecipa con le regole del raggruppamento non costituito, come sopraindicate.
- i GEIE partecipano con le regole del raggruppamento costituito; la domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di capofila, essendo in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti al mandatario; i componenti del GEIE che partecipano alla gara compilano e sottoscrivono un modello di domanda di partecipazione.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

La domanda di partecipazione contiene le seguenti informazioni :

- dichiarazioni dei dati identificativi dell'operatore economico e dei legali rappresentanti in carica e cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria, per altro concorrente;
- dichiarazioni rese nel DGUE e nel modello sono rese per tutte le persone considerate rilevanti dalla normativa vigente e indicazione che nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80 del Codice anche per conto degli altri soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio le suddette dichiarazioni.
- dichiarazioni concernenti l'assenza di cause di esclusione dalla gara di appalto o di situazioni di impedimento a contrarre con la pubblica amministrazione, non presenti nel DGUE. Le dichiarazioni di cui sopra si riferiscono ai soggetti elencati nel modello dall'operatore economico (legali rappresentanti, amministratori, direttori tecnici, ecc.), in carica o cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, considerati rilevanti dalla normativa vigente.
- dichiarazioni precontrattuali;
- dichiarazioni relative alla (eventuale) partecipazione in forma associata;

- dichiarazioni di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile alla pagina <https://dati.cittametropolitana.genova.it/it/content/codice-comportamento-dei-dipendenti-pubblici> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il protocollo di legalità di cui alla “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante siglata il 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, La Regione Liguria, la Città Metropolitana di Genova, il Comune di Genova, le Prefetture di Imperia, La Spezia e Savona”. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011
- [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, aifini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d’azienda, le dichiarazioni di cui all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda

di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

Nel caso di partecipazione in forma associata i requisiti di qualificazione devono essere indicati da ciascun componente dell'associazione o consorzio nella misura con cui lo stesso contribuisce al raggiungimento dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara [o dalla lettera d'invito]. Devono essere indicati :

- L'operatore economico, designato quale capogruppo o capofila, al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
- L'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, capogruppo o capofila, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.
- Le lavorazioni e le prestazioni (ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili), che saranno eseguiti dai singoli operatori economici associati; questa informazione, in caso di associazione già costituita, deve risultare dall'atto costitutivo.

In caso di avvalimento l'impresa ausiliaria utilizza il modello per domanda di partecipazione (**Allegato B**) contenente le seguenti dichiarazioni:

- dichiarazioni dei dati identificativi dell'operatore economico e dei legali rappresentanti in carica e cessati da un anno o meno di un anno dalla data di pubblicazione del bando di gara
- dichiarazione che quanto dichiarato nel DGUE riguarda tutte le persone considerate rilevanti dalla normativa vigente;
- dichiarazioni concernenti l'assenza di cause di esclusione dalla gara di appalto o di situazioni di impedimento a contrarre con la pubblica amministrazione, non presenti nel DGUE. Le dichiarazioni di cui sopra si riferiscono ai soggetti elencati nel modello dall'operatore economico (legali rappresentanti, amministratori, direttori tecnici, ecc.), in carica o cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, considerati rilevanti dalla normativa vigente.

- una dichiarazione con cui si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con indicazione specifica delle stesse;
- una dichiarazione con cui attesta di non partecipare alla gara sotto altra forma e di non avere prestato avvalimento per altro concorrente;

Inoltre, dovrà essere allegato il contratto, in originale o copia autentica, che, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, deve specificare a pena di nullità, i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall'ausiliaria e in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2. Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione Europea sottoscritto con firma digitale secondo quanto di seguito indicato.

Un DGUE dev'essere compilato da :

- gli operatori economici che assumono la veste di concorrenti, in forma singola;
- i mandatari degli operatori economici che assumono la veste di concorrenti in forma associata sia già costituiti che costituendi;
- l'impresa ausiliaria in caso di avvalimento;
- l'impresa designata quale esecutrice delle prestazioni di un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, di un consorzio tra imprese artigiane ovvero di un consorzio stabile;
- i mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti o costituendi;
- ogni componente del consorzio, per i consorzi ordinari già costituiti o da costituire;

- le imprese aggregate designate a eseguire le prestazioni, per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete;
- gli operatori economici aderenti al contratto di rete diversi dall'organo comune;
- gli operatori economici costituenti il GEIE compreso il soggetto capofila;

14.3. Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4. Documentazione in caso di avvalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria deve produrre, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- a) Il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- b) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con indicazione specifica delle stesse (dichiarazione di avvalimento), attesta di non partecipare alla gara sotto altra forma e di non avere prestato avvalimento per altro concorrente (contenuta nel modello di domanda Mod.B), da compilare nelle parti pertinenti;
- c) il contratto di avvalimento, in originale o copia autentica, che, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, deve specificare a pena di nullità, i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall'ausiliaria e in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
- d) Il PASSOE dell'ausiliaria

14.5. Documento PASSOE

Il documento denominato PASSOE, attesta che il concorrente ha effettuato la registrazione al sistema AVCPass consentendo alla stazione appaltante di procedere alla verifica delle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale.

Nel caso di ricorso all'avvalimento o di esercizio della facoltà di subappalto con obbligo di presentazione della terna, la documentazione a corredo dell'offerta deve comprendere anche il PASSOE relativo all'ausiliaria e quello relativo alle imprese subappaltatrici.

Resta fermo che nel caso di inversione procedimentale di cui al paragrafo 15.6, il documento PASSOE dovrà costituire un allegato dell'offerta economica.

14.6. Documentazione per i concorrenti in forma associata

Ai concorrenti che partecipano alla procedura in forma associata già costituita è richiesta la seguente documentazione in originale digitale o in copia autentica, o copia conforme all'originale, sottoscritta digitalmente:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14.7. Documentazione per le imprese straniere

Le imprese straniere devono allegare la documentazione di qualificazione secondo quanto indicato all'art. 62 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del codice dei contratti.

La documentazione di qualificazione redatta in lingua straniera deve essere accompagnata da traduzione ufficiale giurata in lingua italiana.

15. OFFERTA TECNICA (solo per i lotti 1, 3 e 4)

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. La mancata individuazione delle parti riservate comporta l'accesso sull'intera offerta tecnica.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'offerta tecnica deve essere resa in formato elettronico firmato digitalmente, suddividendo la documentazione, sulla base degli elementi previsti. In caso di partecipazione in forma di raggruppamento non ancora costituito, ognuno degli operatori economici componenti il costituendo raggruppamento deve sottoscrivere l'offerta tecnica.

I concorrenti devono compilare il modello di offerta allegato C.1 al Disciplinare di gara di cui costituisce parte integrante.

L'operatore economico inserisce, per i soli lotti 1, 3 e 4, la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità di cui al manuale "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

L'offerta tecnica è firmata secondo le modalità previste nel precedente punto 14.1 e deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto di servizio, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

16. OFFERTA ECONOMICA (per tutti i lotti)

La documentazione relativa agli elementi dell'offerta economica deve essere prodotta in busta separata dall'offerta tecnica.

I concorrenti devono compilare il modello di offerta allegato C.2 al Disciplinare di gara di cui costituisce parte integrante.

L'offerta economica deve essere espressa dai concorrenti mediante ribasso percentuale sull'importo complessivo posto a base di gara, con massimo tre decimali.

I concorrenti, nel formulare l'offerta economica, devono considerare tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sulla prestazione.

L'operatore economico inserisce, per ogni singolo lotto, la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità di cui al manuale "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel". L'offerta economica è firmata secondo le modalità previste nel precedente punto 14.1.

L'offerta deve essere incondizionata.

Nell'apposito campo "Offerta economica" presente sulla piattaforma "Sintel" il concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta.

Il bando di gara precisa la modalità con cui deve essere formulata l'offerta tra le seguenti previste dalla piattaforma telematica:

- "TOTALE" e per "Valore Economico",
- "UNITARIA" e per "Valore Economico";
- "TOTALE" e per "Valore Percentuale",
- "UNITARIA" e per "Valore Percentuale",

L'operatore economico deve compilare sulla piattaforma Sintel, un'offerta economica così composta:

- a) campo "Offerta economica": il valore complessivo offerto, espresso in Euro o in percentuale, in quest'ultimo caso con massimo tre cifre decimali, IVA esclusa, comprensivo dei costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico e di eventuali costi del personale qualora fossero stimati dalla Stazione Appaltante.
Tale valore è al netto dei "Costi della sicurezza derivanti da interferenza" (**non previsti per i lotti in argomento**), non modificabili, da valorizzare a parte nel relativo campo (punto d).
- b) campo "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico" il valore dei costi della sicurezza afferenti l'attività di impresa (**non previsti per i lotti in argomento e pertanto da indicare come 0**);
- c) campo "di cui costi del personale" il valore del costo del personale quantificato dall'operatore economico (**non previsti per i lotti in argomento e pertanto da indicare come 0**);
- d) campo "Costi della sicurezza derivanti da interferenza", il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze (**non modificabili e non previsti per i lotti in argomento**).

Il valore indicato nel campo grigio, non modificabile e di sola consultazione, denominato "Offerta economica complessiva", è dato dalla somma tra il valore inserito nel campo "Offerta economica" e il valore inserito nel campo "Costi della sicurezza derivanti da interferenza" (quest'ultimo non modificabile e non previsto per i lotti in argomento).

Successivamente il concorrente dovrà inserire nel Campo "Allegato economico" l'offerta, redatta secondo il modello Allegato C.2, messo a disposizione dalla stazione appaltante, compilato in lingua italiana, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei necessari poteri. Nel caso in cui l'offerta economica preveda l'indicazione da parte del concorrente di valori in cifre e in lettere, in caso di discordanza prevarrà il dato espresso in lettere.

Si precisa che la modalità con cui deve essere formulata l'offerta economica sulla piattaforma "Sintel" è la seguente: "TOTALE" e per "Valore Percentuale".

L'offerta economica dovrà essere predisposta sulla base dell'Allegato C.2 nel rispetto delle modalità indicate nelle stesse.

Il concorrente sulla piattaforma SINTEL dovrà indicare il valore della polizza al netto del ribasso offerto sul modello C.2.

La valutazione delle offerte economiche avverrà "fuori piattaforma" sulla base delle offerte presentate dai concorrenti mediante la compilazione dell'Allegato C.2.

In caso di divergenza tra l'offerta espressa dal concorrente in sede di compilazione telematica del campo "Offerta Economica" e quella formulata attraverso il modello Allegato C.2, sarà considerata utile ai fini della valutazione quest'ultima; si raccomanda, pertanto, la puntuale compilazione del modello Allegato C.2, in ogni sua parte, il caricamento dello stesso a sistema ed il suo inserimento nell'apposita busta telematica "Busta Economica".

Il ribasso sull'importo a base di gara deve essere espresso in cifre e in lettere.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara.

In ogni caso tutti i prezzi devono essere espressi in cifre e in lettere, al netto degli oneri fiscali se applicabili.

In caso di discordanza prevale il dato espresso in lettere.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato:

- in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice in riferimento ai Lotti di gara nn. 1, 3 e 4,

- in base al criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 lett. b) del Codice, da applicare all'importo a base di gara in riferimento ai Lotti di gara nn. 2, 5, 6 e 7.

17.1. Lotto 1 – Copertura Assicurativa RCT-RCO

17.1.1. Criterio di aggiudicazione

Il sistema di aggiudicazione del lotto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 95 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., codice dei contratti pubblici.

La commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta validamente presentata un massimo di 100 punti.

Il punteggio massimo di 100 punti sarà così ripartito:

- 70 punti massimo offerta tecnica/matematica;
- 30 punti massimo offerta economica;

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base al metodo aggregativo – compensatore.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara, o recanti disposizioni difformi dai documenti di gara, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.

La Stazione Appaltante provvederà alla nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi del combinato disposto degli articoli 77 e 216, comma 12, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., individuando tre dipendenti dell'ente, in quanto non si rileva la necessità di specifiche competenze nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, data la mancanza di discrezionalità della valutazione richiesta.

17.1.2. Fattori ponderali

La valutazione delle offerte è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione sulla base dei coefficienti espressi dalla commissione giudicatrice, come di seguito indicato.

L'offerta deve rispettare le prescrizioni e le condizioni previste dal capitolato speciale d'onere, dallo schema di polizza e dalle regole giuridiche e tecniche in esso richiamate o applicabili alle prestazioni.

L'offerta tecnica prevede l'attribuzione di "punteggi quantitativi", vale a dire punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante l'applicazione di formula matematica e di "punteggi tabellari", vale a dire punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto.

Offerta tecnica

- (a) aumento massimale assicurato per responsabilità civile verso terzi

per sinistro per persone e per cose
e responsabilità civile verso i prestatori di lavoro per sinistro e per persona..... massimo punti 35

(b) rinuncia alla facoltà di recesso in caso di sinistro..... massimo punti 35

Offerta economica

(c) ribasso sull'importo a base di gara massimo punti 30

17.1.3. Valutazione elemento (a)

La commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta un coefficiente di valutazione da 0 a 1, con un massimo di quattro decimali e arrotondamento per eccesso o per difetto, utilizzando la seguente formula:

$$C_a = \frac{F_j - 12.000.000}{F_{max} - 12.000.000}$$

laddove s'intende:

C_a = coefficiente di valutazione (a)

F_j = valore del massimale per sinistro dell'offerta in esame

F_{max} = valore più alto del massimale per sinistro per persone e per cose tra tutte le offerte pervenute

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula, con arrotondamento per eccesso o per difetto a due decimali:

$$P_a = C_a \times V_a$$

laddove s'intende:

P_a = punteggio relativo all'elemento di valutazione (a)

V_a = valore ponderale dell'elemento di valutazione (a)

C_a = coefficiente di valutazione (a)

17.1.4. Valutazione elemento (b)

L'attribuzione del punteggio avverrà in modo tabellare in quanto verrà attribuito un punteggio fisso e predefinito in ragione di quanto specificatamente offerto e precisamente:

Elemento di valutazione	Punti	Criterio di attribuzione
Condizioni di garanzia - rinuncia al recesso per sinistro punto A.5 Schema di Polizza	35 punti	0 punti al concorrente che <u>non rinuncia</u> al recesso 35 punti al concorrente che <u>rinuncia</u> al recesso

17.1.5. Valutazione elemento (c)

La commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta un coefficiente di valutazione da 0 a 1, con un massimo di quattro decimali, arrotondato per eccesso o per difetto, utilizzando la seguente formula:

$$C_d = \frac{K_j}{K_{max}}$$

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula:

$$P_d = C_d * V_d$$

laddove s'intende:

- K_j = ribasso della singola offerta
- K_{max} = ribasso più alto
- P_d = valutazione dell'elemento (c)
- C_d = coefficiente di valutazione
- V_d = valore ponderale dell'elemento (c).

17.1.6. Modalità di presentazione dell'offerta tecnica

I concorrenti devono compilare il modello di offerta allegato C.1 al Disciplinare di gara di cui costituisce parte integrante, completando tutte le informazioni richieste, al fine di consentire l'attribuzione dei punteggi relativi.

I concorrenti devono indicare:

- a) il massimale per responsabilità civile verso terzi per sinistro, per persona e per cose e per responsabilità civile verso i prestatori di lavoro per sinistro e per persona, rispettando il massimale minimo di euro 12.000.000 di cui al punto D.1 *Massimali -Responsabilità Civile verso terzi - Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro*; **nel caso sia indicato un valore inferiore l'offerta è dichiarata inammissibile**;
- b) il mantenimento delle condizioni di cui al punto A.5 – *Recesso in caso di sinistro* dello Schema di Polizza oppure la rinuncia al recesso di cui al punto A.6 dello Schema di polizza;

Le offerte tecniche dovranno contenere indicazioni relative esclusivamente agli elementi richiesti; le indicazioni di elementi differenti non saranno considerate ai fini della valutazione.

Nell'offerta tecnica non deve essere presente alcuna valutazione economica dei servizi proposti.

Non sono ammesse offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.

In sede di offerta devono risultare le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici che compongono l'eventuale raggruppamento.

17.2 Lotto 3 – Copertura assicurativa di tutela legale

17.2.1. Criterio di aggiudicazione

Il sistema di aggiudicazione del lotto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 95 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., codice dei contratti pubblici.

La commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta validamente presentata un massimo di 100 punti.

Il punteggio massimo di 100 punti sarà così ripartito :

- 70 punti massimo offerta tecnica/matematica;
- 30 punti massimo offerta economica;

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base al metodo aggregativo – compensatore.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara, o recanti disposizioni difformi dai documenti di gara, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.

La Stazione Appaltante provvederà alla nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi del combinato disposto degli articoli 77 e 216, comma 12, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., individuando tre dipendenti dell'ente, in quanto non si rileva la necessità di specifiche competenze nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, data la mancanza di discrezionalità della valutazione richiesta.

17.2.2. Fattori ponderali

La valutazione delle offerte è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione sulla base dei coefficienti espressi dalla commissione giudicatrice, come di seguito indicato.

L'offerta deve rispettare le prescrizioni e le condizioni previste dal capitolato speciale d'oneri, dallo schema di polizza e dalle regole giuridiche e tecniche in esso richiamate o applicabili alle prestazioni.

Offerta tecnica

- (a) retroattività della garanzia a 5 anni (opzione migliorativa) massimo punti 35
- (b) garanzia postuma a 5 anni (opzione migliorativa)..... massimo punti 35

Offerta economica

- (c) ribasso sull'importo a base di gara massimo punti 30

17.2.3. Valutazione elemento (a)

L'attribuzione del punteggio avverrà in modo tabellare in quanto verrà attribuito un punteggio fisso e predefinito in ragione di quanto specificatamente offerto e precisamente:

la commissione giudicatrice a ciascuna offerta con retroattività della garanzia pari all'opzione base (3 anni) assegnerà 0 punti;

la commissione giudicatrice a ciascuna offerta con retroattività della garanzia pari all'opzione migliorativa (5 anni) assegnerà 35 punti.

17.2.4. Valutazione elemento (b)

L'attribuzione del punteggio avverrà in modo tabellare in quanto verrà attribuito un punteggio fisso e predefinito in ragione di quanto specificatamente offerto e precisamente:

la commissione giudicatrice a ciascuna offerta con garanzia postuma pari all'opzione base (3 anni) assegnerà 0 punti;

la commissione giudicatrice a ciascuna offerta con garanzia postuma pari all'opzione migliorativa (5 anni) assegnerà 35 punti.

17.2.5. Valutazione elemento (c)

La commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta un coefficiente di valutazione da 0 a 1, con un massimo di quattro decimali, arrotondato per eccesso o per difetto, utilizzando la seguente formula:

$$C_f = \frac{K_j}{K_{max}}$$

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula:

$$P_d = C_f * V_d$$

laddove s'intende:

- K_j = ribasso della singola offerta
- K_{max} = ribasso più alto
- P_d = valutazione dell'elemento (c)
- C_f = coefficiente di valutazione
- V_d = valore ponderale dell'elemento (c).

17.2.6. *Modalità di presentazione dell'offerta tecnica*

I concorrenti devono compilare il modello di offerta allegato C.1 al Disciplinare di gara di cui costituisce parte integrante, completando tutte le informazioni richieste, al fine di consentire l'attribuzione dei punteggi relativi.

I concorrenti devono indicare:

- a) il periodo di retroattività della garanzia, a completamento dell'articolo A.2.15, con l'indicazione dell'opzione base (3 anni) oppure dell'opzione migliorativa (5 anni);
- b) il periodo di garanzia postuma, a completamento dell'articolo A.2.16, con l'indicazione dell'opzione base (3 anni) oppure dell'opzione migliorativa (5 anni).

Le offerte tecniche dovranno contenere indicazioni relative esclusivamente agli elementi richiesti; le indicazioni di elementi differenti non saranno considerate ai fini della valutazione.

Nell'offerta tecnica non deve essere presente alcuna valutazione economica dei servizi proposti.

Non sono ammesse offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.

In sede di offerta devono risultare le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici che compongono l'eventuale raggruppamento.

17.3. Lotto 4 – Copertura assicurativa RC Patrimoniale dell'Ente

17.3.1. Criterio di aggiudicazione

Il sistema di aggiudicazione del lotto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 95 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., codice dei contratti pubblici.

La commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta validamente presentata un massimo di 100 punti.

Il punteggio massimo di 100 punti sarà così ripartito :

- 70 punti massimo offerta tecnica/matematica;
- 30 punti massimo offerta economica;

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base al metodo aggregativo – compensatore.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara, o recanti disposizioni difformi dai documenti di gara, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.

La Stazione Appaltante provvederà alla nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi del combinato disposto degli articoli 77 e 216, comma 12, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., individuando tre dipendenti dell'ente, in quanto non si rileva la necessità di specifiche competenze nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, data la mancanza di discrezionalità della valutazione richiesta.

17.3.2. Fattori ponderali

La valutazione delle offerte è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione sulla base dei coefficienti espressi dalla commissione giudicatrice, come di seguito indicato.

L'offerta deve rispettare le prescrizioni e le condizioni previste dal capitolato speciale d'oneri, dallo schema di polizza e dalle regole giuridiche e tecniche in esso richiamate o applicabili alle prestazioni.

Offerta tecnica

- (a) franchigia (valore massimo € 5.000,00) massimo punti 20
- (b) retroattività della garanzia (valore minimo anni 5) massimo punti 30
- (c) garanzia postuma (valore minimo anni 3) massimo punti 20

Offerta economica

- (d) ribasso sull'importo a base di gara massimo punti 30

17.3.3. Valutazione elemento (a)

La valutazione dell'elemento a) prevede l'attribuzione di "punteggi quantitativi", vale a dire punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante l'applicazione di formula matematica .

La commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta un coefficiente di valutazione da 0 a 1, con un massimo di quattro decimali, arrotondato per eccesso o per difetto, utilizzando la seguente formula:

$$C_f = \frac{5.000 - F_j}{5.000 - F_{\min}}$$

laddove s'intende:

C_f = coefficiente di valutazione

F_j = valore della franchigia dell'offerta in esame

F_{\min} = valore minimo della franchigia tra tutte le offerte pervenute

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula:

$$P_a = C_f \times V_a$$

laddove s'intende:

P_a = punteggio relativo all'elemento di valutazione (a)

V_a = valore ponderale dell'elemento di valutazione (a)

17.3.4. Valutazione elemento (b)

La valutazione dell'elemento b) prevede l'attribuzione di "punteggi quantitativi", vale a dire punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante l'applicazione di formula matematica.

La commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta con retroattività della garanzia "ILLIMITATA" il punteggio massimo.

La commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta con retroattività della garanzia di durata limitata, espressa in anni, un coefficiente di valutazione da 0 a 1, con un massimo di quattro decimali, arrotondato per eccesso o per difetto, utilizzando la seguente formula:

$$C_f = \frac{RG_j}{RG_{\max}}$$

laddove s'intende:

C_f = coefficiente di valutazione

RG_j = valore espresso in anni della retroattività della garanzia dell'offerta in esame

RG_{max} = valore massimo espresso in anni della retroattività della garanzia tra tutte le offerte pervenute con durata limitata

Il punteggio sarà determinato, con un abbattimento del valore ponderale assegnato all'elemento di valutazione, applicando la seguente formula:

$$P_b = C_f * 23$$

laddove s'intende:

P_b = punteggio relativo all'elemento di valutazione (b)

Nel caso in cui non siano presenti offerte con un periodo di tempo "ILLIMITATO", la commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta un coefficiente di valutazione da 0 a 1, con un massimo di quattro decimali, arrotondato per eccesso o per difetto, utilizzando la seguente formula:

$$C_f = \frac{RG_j}{RG_{max}}$$

laddove s'intende:

C_f = coefficiente di valutazione

RG_j = valore espresso in anni della retroattività della garanzia dell'offerta in esame

RG_{max} = valore massimo espresso in anni della retroattività della garanzia tra tutte le offerte pervenute

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula:

$$P_b = C_f \times V_b$$

laddove s'intende:

P_b = punteggio relativo all'elemento di valutazione (b)

V_b = valore ponderale dell'elemento di valutazione (b)

17.3.5. Valutazione elemento (c)

La valutazione dell'elemento c) prevede l'attribuzione di "punteggi quantitativi", vale a dire punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante l'applicazione di formula matematica.

La commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta con garanzia postuma "ILLIMITATA" il punteggio massimo.

La commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta con garanzia postuma di durata limitata, espressa in anni, un coefficiente di valutazione da 0 a 1, con un massimo di quattro decimali, arrotondato per eccesso o per difetto, utilizzando la seguente formula:

$$C_f = \frac{GP_j}{GP_{max}}$$

laddove s'intende:

C_f = coefficiente di valutazione

GP_j = valore espresso in anni della garanzia postuma dell'offerta in esame

GP_{max} = valore massimo espresso in anni della garanzia postuma tra tutte le offerte pervenute con durata limitata

Il punteggio sarà determinato, con un abbattimento del valore ponderale assegnato all'elemento di valutazione, applicando la seguente formula:

$$P_c = C_f * 15$$

laddove s'intende:

P_c = punteggio relativo all'elemento di valutazione (c)

Nel caso in cui non siano presenti offerte con un periodo di tempo "ILLIMITATO", la commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta un coefficiente di valutazione da 0 a 1, con un massimo di quattro decimali, arrotondato per eccesso o per difetto, utilizzando la seguente formula:

$$C_f = \frac{GP_j}{GP_{max}}$$

laddove s'intende:

C_f = coefficiente di valutazione

GP_j = valore espresso in anni della garanzia postuma dell'offerta in esame

GP_{max} = valore massimo espresso in anni della garanzia postuma tra tutte le offerte pervenute

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula:

$$P_c = C_f \times V_c$$

laddove s'intende:

P_c = punteggio relativo all'elemento di valutazione (c)

V_c = valore ponderale dell'elemento di valutazione (c)

17.3.6. Valutazione elemento (d)

La commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta un coefficiente di valutazione da 0 a 1, con un massimo di quattro decimali, arrotondato per eccesso o per difetto, utilizzando la seguente formula:

$$C_f = \frac{K_j}{K_{\max}}$$

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula:

$$P_f = C_f \times V_f$$

laddove s'intende:

K_j = ribasso della singola offerta

K_{\max} = ribasso più alto

P_f = valutazione dell'elemento (d)

C_f = coefficiente di valutazione

V_f = valore ponderale dell'elemento (d).

17.3.7. Modalità di presentazione dell'offerta tecnica

I concorrenti devono compilare il modello di offerta allegato C.1 al Disciplinare, completando tutte le informazioni richieste, al fine di consentire l'attribuzione dei punteggi relativi.

I concorrenti devono indicare:

l'importo della franchigia, a completamento dell'articolo A.5 dello Schema di Polizza, rispettando il limite massimo ammissibile di euro 5.000,00; nel caso sia indicato un valore superiore l'offerta è dichiarata inammissibile;

il periodo di retroattività della garanzia, a completamento dell'articolo A.7 dello Schema di Polizza, rispettando il limite minimo di anni 5, con durata espressa in anni oppure illimitata;

il periodo di garanzia postuma, a completamento dell'articolo A.7 dello Schema di Polizza, rispettando il limite minimo di anni 3, con durata espressa in anni oppure illimitata.

Le offerte tecniche dovranno contenere indicazioni relative esclusivamente agli elementi richiesti; le indicazioni di elementi differenti non saranno considerate ai fini della valutazione.

Nell'offerta tecnica non deve essere presente alcuna valutazione economica dei servizi proposti.

Non sono ammesse offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.

I concorrenti devono compilare il modello di offerta allegato C.1 al presente disciplinare di cui costituisce parte integrante.

In sede di offerta devono risultare le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici che compongono l'eventuale raggruppamento.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Nel caso in cui l'aggiudicazione dell'appalto avviene sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è effettuata da una commissione giudicatrice nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

Nella fattispecie del presente bando, in considerazione della modalità di valutazione delle offerte, anche tecniche, meramente matematica e quindi non sottoposta a giudizio discrezionale, la Commissione sarà nominata internamente alla Città Metropolitana di Genova. La Commissione stessa provvederà anche all'apertura delle offerte economiche dei lotti da aggiudicare al miglior prezzo.

Per questa procedura, il RUP del servizio non si avvarrà dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno 22 marzo 2022, alle ore 09:00.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il portale della Stazione Appaltante.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite il portale della Stazione Appaltante almeno 2 giorni prima della data fissata.

Il portale della Stazione Appaltante consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;

- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta, secondo le modalità comunicate tramite il portale della Stazione Appaltante.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il seggio di gara verifica la presenza formale della documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema.

Successivamente, in seduta riservata, procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale;

Ad esito delle verifiche di cui sopra il Responsabile della Procedura di Gara provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente [punto 13](#);
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, ai sensi dell'art. 76 d.lgs. 50/2016.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecnico/matematiche (per i Lotti nn. 1, 3 e 4) ed economiche (per tutti i lotti), viene comunicata tramite il Portale della Stazione Appaltante.

La commissione giudicatrice procede, relativamente ai soli lotti 1, 3 e 4, all'apertura e verifica formale delle offerte tecniche/matematiche presentate dai concorrenti ammessi.

Nel corso della seduta si procederà alla lettura delle offerte tecniche così come riportate nei modelli di offerta presentati dai candidati ammessi alla procedura.

In considerazione del fatto che l'offerta tecnica si compone esclusivamente di offerte di tipo "matematico" non si procederà alla riparametrazione dei punteggi.

Non è previsto il conseguimento da parte dei concorrenti di un punteggio minimo quale condizione necessaria per il superamento della fase di valutazione dell'offerta tecnica.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche, la cui apertura, per tutti i Lotti di gara, avverrà in seguito all'apertura delle offerte tecnico/matematiche relative ai soli Lotti nn. 1, 3 e 4 di cui sopra.

Si passa quindi all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche dando lettura di quanto riportato nei modelli di offerta presentati dai concorrenti ammessi alla procedura. Tale operazione verrà eseguita in riferimento a tutti i Lotti di gara.

La seduta pubblica termina alla fine della lettura delle offerte economiche presentate da tutti i candidati ammessi alla procedura.

Di seguito, la Commissione si riunisce in seduta riservata per procedere all'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche (per i soli lotti nn. 1, 3 e 4) ed economiche presentate dai candidati ammessi alla procedura, secondo i criteri e le modalità previste dal presente **Disciplinare e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione** della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio attribuibile sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo, secondo le modalità che saranno decise dalla Commissione e comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma ed a mezzo PEC.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria, secondo le modalità già indicate nella predetta comunicazione.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al Responsabile della Procedura di Gara. Qualora la Commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP del servizio, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP del Servizio i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica (se previsto).

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

In riferimento ai Lotti di gara nn. 2, 5, 6 e 7, la verifica di anomalia sulle offerte presentate, si applica quanto disposto dall'art. 97, commi 2, 2-bis, 2-ter del D.Lgs. 50/2016.

In riferimento ai Lotti di gara nn. 1, 3 e 4, si procederà alla verifica di anomalia al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice.

La Stazione Appaltante può procedere alla verifica sulla congruità delle offerte presentate in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP del Servizio valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP del servizio richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP del servizio, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP del Servizio esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La Commissione invia al Responsabile della Procedura di gara la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP del servizio al termine del relativo procedimento.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Il RUP del servizio procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

I contratti, per i lotti di valore superiore a 100.000,00 Euro, saranno stipulati mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 32 del d. lgs. n. 50/ 2016, mentre saranno stipulati mediante scrittura privata i lotti di valore inferiore. L'importo stimato delle spese contrattuali a carico dei soggetti aggiudicatari è di:

Lotto 1 € 3.406,00#; Lotto 2 € 1.543,00#; Lotto 3 € 1.533,00#; Lotto 4 € 1.186,00#; Lotto 5 € 224,00#; Lotto 6 € 192,00#; Lotto 7 € 224,00#.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di importo presunto pari a € 5.000,00#, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario, in misura percentuale relativa al lotto aggiudicato, e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:

<https://dati.cittametropolitana.genova.it/it/dataset/piano-triennale-la-prevenzione-della-corruzione-della-trasparenza>

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Città Metropolitana di Genova:

<https://dati.cittametropolitana.genova.it/it/content/codice-comportamento-dei-dipendenti-pubblici>.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante richiesta firmata digitalmente dal legale rappresentante della richiedente da inoltrare mediante PEC all'indirizzo: pec@cert.cittametropolitana.genova.it.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Liguria. Via dei Mille 9 – 16147 GENOVA.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. In conseguenza dell'affidamento del servizio di che trattasi, il fornitore si troverà ad effettuare il trattamento di dati personali per conto dell'Ente e/o Committente (Titolare del trattamento), assumendo la qualifica di Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, per brevità, "GDPR"). Egli sarà pertanto autorizzato al compimento delle sole operazioni di trattamento necessarie, con riferimento ai soli dati personali necessari, ad eseguire le prestazioni affidate.
2. In caso di affidamento del servizio, i rapporti tra Titolare e Responsabile saranno regolamentati – ai sensi dell'articolo 28 del GDPR – dalle prescrizioni contenute nel Disciplinare allegato, il quale s'intende accettato senza riserve con la presentazione dell'offerta. Le prescrizioni contenute nel Disciplinare potranno subire modifiche ed integrazioni in conseguenza della valutazione delle informazioni, documenti e dichiarazioni richiesti dal presente articolo. L'esecuzione delle operazioni di trattamento per conto del Titolare costituisce manifestazione espressa della volontà di accettare tutte le prescrizioni da esso impartite.
3. Conseguita l'aggiudicazione provvisoria, il Responsabile dovrà elaborare apposito documento contenente la descrizione del proprio servizio, sotto il profilo del trattamento dei dati personali, avendo cura di precisare:

- a) le categorie di dati personali coinvolte dalle operazioni di trattamento;
 - b) le tipologie di soggetti i cui dati personali saranno trattati;
 - c) le operazioni di trattamento previste;
 - d) le modalità tecniche, tecnologiche ed organizzative di erogazione del servizio;
 - e) le modalità, tecniche ed organizzative, mediante le quali intende assistere il Titolare nel dare riscontro alle richieste di esercizio dei diritti da parte dell'interessato, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 12 del GDPR;
 - f) le attività e gli oneri (esclusi quelli di carattere economico) previsti a carico del Titolare, necessari per consentire la sicurezza del trattamento dei dati personali e la sua conformità alla normativa.
 - g) l'esistenza di disposizioni normative o dell'Autorità che impongano una conservazione dei dati personali trattati per conto del Titolare, anche oltre la scadenza del servizio affidato (e relativi tempi di conservazione);
4. Il Responsabile dovrà inoltre dimostrare - mediante la produzione di adeguata documentazione - di possedere esperienza, capacità e affidabilità idonee a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, ed in ogni caso di essere in grado di fornire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato.
5. La documentazione di cui al paragrafo precedente dovrà espressamente contenere:
- a) informazioni relative al possesso di certificazioni relative alla protezione dei dati e, più in generale, alla sicurezza ed alla gestione degli stessi (a mero titolo esemplificativo, categoria ISO/IEC 27000);
 - b) informazioni relative alla qualificazione e presenza nel catalogo dei servizi cloud qualificati per la PA di AgID e/o relative alla qualificazione e sottoscrizione di un accordo di servizio con PagoPA SpA;
 - c) la descrizione (tipologica) delle misure di sicurezza adottate per prevenire perdite di integrità, disponibilità e confidenzialità dei dati personali, con riferimento ai luoghi fisici ove avverranno le operazioni di trattamento;
 - d) la descrizione (tipologica) delle misure di sicurezza adottate per prevenire perdite di integrità, disponibilità e confidenzialità dei dati personali, con riferimento all'infrastruttura tecnologica (hardware e software) utilizzata per il trattamento;
 - e) la descrizione delle misure organizzative e di formazione adottate con riferimento al personale addetto alle operazioni di trattamento per conto del Titolare;
 - f) la descrizione delle procedure di acquisizione dei dati personali presso il Titolare del trattamento e di quelle di riconsegna al termine dell'affidamento;
 - g) le modalità, anche tecniche e le procedure mediante le quali il Responsabile intende assicurare l'esattezza, la veridicità, l'aggiornamento, la pertinenza e la non eccedenza dei dati personali oggetto di trattamento, per conto del Titolare, rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e saranno successivamente trattati;
 - h) la dichiarazione di non esser stato destinatario di provvedimenti sanzionatori o correttivi definitivi ad opera del Garante per la protezione dei dati personali o di altra Autorità di controllo o, in alternativa, l'indicazione dei provvedimenti subiti;
 - i) l'indicazione in merito all'avvenuta designazione del Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD o DPO), ovvero dichiarazione di non sottostare a tale obbligo;

- j) l'indicazione in merito alla tenuta dei registri delle attività di trattamento, ovvero dichiarazione di non sottostare a tale obbligo;
6. Qualora, in relazione al trattamento di dati personali effettuato dal Responsabile per conto di altro Titolare in fattispecie assimilabile a quella oggetto di affidamento, sia già stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali - ai sensi dell'articolo 35 del GDPR – il Responsabile ne fornisce indicazione nella propria offerta, impegnandosi a prestare al Titolare la collaborazione necessaria a condurre la propria valutazione.
7. Ove il fornitore intenda trasferire all'estero i dati personali oggetto di trattamento per conto del Titolare, ne dovrà fare espressa menzione, indicando:
- a) il paese nel quale s'intendono trasferire i dati personali;
 - b) le categorie di dati personali oggetto di trasferimento;
 - c) le tipologie di soggetti i cui dati personali saranno trasferiti;
 - d) le operazioni di trattamento previste a seguito del trasferimento;
 - e) ove il trasferimento avvenga verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresi trasferimenti successivi di dati personali da un paese terzo o un'organizzazione internazionale verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale, l'indicazione circa le modalità ed i termini che garantiscono il rispetto delle disposizioni contenute nel capo V del GDPR.
8. Nel caso il fornitore intenda ricorrere ad altro soggetto ("Sub-responsabile") per eseguire tutte o parte delle operazioni di trattamento per conto del Titolare, ne deve fare espressa menzione, al fine di consentire al Titolare di compiere le valutazioni necessarie al rilascio della prescritta autorizzazione. A tal fine il Responsabile specifica, per ciascun Sub-responsabile:
- a) i dati identificativi, fiscali e di contatto del Sub-responsabile;
 - b) le categorie dei dati personali il cui trattamento avverrà ad opera del Sub-responsabile;
 - c) le tipologie di soggetti i cui dati personali saranno trattati dal Sub-responsabile;
 - d) le operazioni di trattamento a carico del Sub-responsabile;
 - e) il possesso, da parte del Sub-responsabile, di certificazioni, qualificazioni o simili, in relazione al trattamento dei dati;
 - f) la dichiarazione di aver verificato che il Sub-responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
 - g) nel caso il trattamento ad opera del Sub-responsabile preveda il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, dovrà essere specificato se tale trasferimento sia conseguente ad una libera scelta imprenditoriale, ovvero imposto dal diritto dell'Unione europea o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento (salvo che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico).
9. In relazione alla gestione degli eventi costituenti violazione di dati personali (data breach), il Responsabile dichiara:
- a) di aver (o non avere) adottato una apposita procedura di gestione;
 - b) di aver preso conoscenza dell'apposita procedura di gestione adottata dal Titolare;
 - c) di aver (o non avere) predisposto e tenuto aggiornato un registro interno delle violazioni di dati personali.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - INFORMAZIONI

1. L'Ente tratta i dati personali raccolti in occasione della partecipazione alla presente procedura selettiva, nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale di protezione, al solo scopo e per il solo tempo necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. In particolare, la raccolta sarà limitata ai dati personali strettamente necessari, i quali saranno oggetto di valutazione al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti dalla presente procedura selettiva nonché per istruire il successivo procedimento ed adottare il provvedimento finale.
2. Sono raccolti e, comunque, trattati, i dati relativi alle persone fisiche che, in ragione della propria appartenenza alla struttura organizzativa del partecipante, sono soggetti all'obbligo di fornire documenti, informazioni e dichiarazioni rilevanti ai fini della procedura. I dati personali potranno altresì essere acquisiti presso altre pubbliche amministrazioni o presso banche dati pubbliche.
3. Il trattamento dei dati prescinde il consenso dell'interessato in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
4. I dati personali potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni e potranno essere oggetto di confronto con altri dati già in possesso di questo Ente, nei limiti in cui ciò si renda necessario.
5. I dati personali saranno diffusi, limitatamente a quanto imposto dalle vigenti norme di legge.
6. La conservazione dei dati avverrà per il tempo necessario al perseguimento delle descritte finalità e, comunque, sotto l'osservanza della disciplina in materia di conservazione dei documenti amministrativi.
7. Maggiori e dettagliate informazioni, anche in relazione ai diritti e relative modalità di esercizio, spettanti all'interessato, possono essere reperite sul sito web istituzionale, alla pagina raggiungibile all'indirizzo: <https://privacy.nelcomune.it/cittametropolitana.genova.it>